



# *Il Ministro della Difesa*

- VISTO l'articolo 7, comma 5, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, il quale prevede che il Ministero della difesa, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno per le medesime categorie, è autorizzato a bandire concorsi straordinari per il reclutamento, nell'anno 2023, di ufficiali medici e sottufficiali infermieri dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente, nelle misure di seguito stabilite: n. 16 ufficiali medici con il grado di tenente, e gradi corrispondenti, mediante concorsi banditi ai sensi dell'articolo 652, comma 1, e dell'articolo 664 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; n. 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, e gradi corrispondenti, mediante concorsi banditi ai sensi dell'articolo 682, comma 5-*bis*, dello stesso decreto legislativo n. 66 del 2010;
- VISTO l'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, il quale prevede che i posti a concorso, di cui al comma 5, sono ripartiti tra le Forze armate e l'Arma dei carabinieri con decreto del Ministro della difesa;
- VISTO l'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, il quale prevede che, nei concorsi straordinari di cui al comma 5, nell'ambito della categoria e della Forza armata di appartenenza, è assicurata una riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore degli ufficiali medici e dei sottufficiali infermieri arruolati in servizio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo 19-*undecies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che abbiano contratto la ferma fino al 30 giugno 2023, e non si applicano i limiti di età previsti dagli articoli 652, comma 1, 664, comma 1, lettera *a)*, e 682, comma 5-*bis*, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 66 del 2010;
- VISTO l'articolo 652, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, e successive modificazioni, il quale prevede che gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono anche essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, dai cittadini in possesso dei requisiti ivi stabiliti;
- VISTO l'articolo 664 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, e successive modificazioni, il quale prevede che il reclutamento degli ufficiali delle varie specialità del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti ivi stabiliti;
- VISTO l'articolo 682, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, e successive modificazioni, il quale prevede che, per specifiche esigenze delle

singole Forze armate e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il personale dei ruoli marescialli può essere tratto con il grado di maresciallo, o grado corrispondente, mediante concorso per titoli ed esami, dai giovani in possesso dei requisiti ivi stabiliti;

RAVVISATA l'esigenza di determinare la ripartizione tra l'Esercito italiano, la Marina militare, l'Aeronautica militare e l'Arma dei carabinieri dei posti a concorso, di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, secondo misure rispondenti alle relative esigenze organiche e funzionali;

#### DECRETA:

##### Art. 1

1. Il numero dei posti per i concorsi straordinari per il reclutamento, nell'anno 2023, di ufficiali medici con il grado di tenente e sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, e gradi corrispondenti, in servizio permanente, previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, è così ripartito tra l'Esercito italiano, la Marina militare, l'Aeronautica militare e l'Arma dei carabinieri:

a) Esercito italiano:

- 1) n. 9 posti per ufficiali medici;
- 2) n. 77 posti per sottufficiali infermieri;

b) Marina militare: n. 14 posti per sottufficiali infermieri;

c) Aeronautica militare:

- 1) n. 5 posti per ufficiali medici;
- 2) n. 29 posti per sottufficiali infermieri;

d) Arma dei carabinieri: n. 2 posti per ufficiali medici.

Roma, li

- 6 GIU 2023

IL MINISTRO